

Il Sole 24 Ore <i>"Antiriciclaggio, le segnalazioni conservano le vecchie procedure"</i>	Data: 06/07/2017
Indietro	Stampa

il Sole 24 Ore

sezione: Norme e tributi data: 06 Luglio 2017 - pag: 39

Antiriciclaggio, le segnalazioni conservano le vecchie procedure

Niente più restituzioni di fondi a coloro cui si chiudano i rapporti per inadempimenti **antiriciclaggio**. Lo conferma la Uif nella sua **nota del 3 luglio**, con la quale fa chiarezza sulle norme secondarie - da essa emanate - che conservano vigenza anche con l'entrata in vigore, da ieri, della nuova legge antiriciclaggio. In particolare, dell'obbligo suddetto, che tanti problemi operativi aveva creato sia agli operatori che all'**Unità di informazione finanziaria**, il Dlgs 90 non fa più menzione, abolendolo implicitamente con la nuova formulazione dell'articolo 42 sul cosiddetto obbligo di astensione.

Il vecchio articolo 23, comma 1-bis, richiedeva che, nel caso di chiusura di un conto o rapporto di un cliente che aveva rifiutato di aggiornare informazioni o di fornirne di nuove, su richiesta della banca o dell'ufficio postale, si dovesse far luogo alla restituzione dei fondi ivi depositati, inviandone comunicazione alla Uif stessa. L'obbligo di astensione viene confermato dalla nuova legge, ma alla chiusura o rifiuto del rapporto non fa seguito la restituzione delle somme. Ovviamente questa avverrà ugualmente nei modi ordinari, ma non riguarderà più le Autorità, abolendo così una serie di adempimenti che risultavano appesantire l'operatività dei soggetti obbligati.

Seconda novità importante è quella riguardante la "scomparsa" degli indicatori di anomalia per le **pubbliche amministrazioni**, emanati con Dm Interno del 25 settembre 2015. Qui va aggiunto che il legislatore del decreto 90 ha commesso un grosso errore, in quanto le Pubbliche amministrazioni risultano oggi esonerate dalle Sos, dopo che, sin dal 1991, vi erano state obbligate. Peggio, nell'articolo 10 si restringe solo a pochi enti l'applicazione di tutte le regole dell'antiriciclaggio, ma subordinata all'emanazione da parte di Csf, Uif e Mef di norme che individuino enti ed obblighi definitivi. Quindi, per ora, Pa fuori dall'antiriciclaggio.

Per il resto, la circolare dell'Uif si segnala per la sostanziale conferma dell'iter da seguire per **le Sos**, (si veda la circolare del 4 maggio 2011), per cui nulla cambia nel sistema Infostat e nei software per i soggetti segnalanti. Così come sui rapporti che i delegati antiriciclaggio dovranno continuare ad avere sul tema, soprattutto sulla gestione di detti sistemi e dei collegamenti con l'Autorità. Le indicazioni fornite con gli schemi di anomalia restano anche queste intatte. In particolare, si ricordano quelli sul finanziamento del terrorismo, sulle valute virtuali e sulle carte di pagamento. Diversi sono, è opportuno ricordarlo, gli "indicatori di anomalia", emanati dalla Banca d'Italia su proposta dell'Uif, che sono ancora oggi il modello per l'effettuazione delle Sos. Seppur fermi al 2013, integrati dai suddetti schemi e dai continui aggiornamenti dell'Unità, essi costituiscono il pilastro sul quale fondare l'analisi dei sospetti, anche se deve essere rammentato che - da soli - non sono sufficienti a giustificare la partenza di una segnalazione. Una serie di circolari - enumerate espressamente - sulle "operatività" tipiche di taluni settori conservano la loro validità. Qui giova ricordare che grande importanza hanno le regole che l'Autorità detta in tema di trust, giochi e scommesse, usura, frodi fiscali, frodi informatiche.

Si attendono ora le istruzioni sulle cosiddette «comunicazioni oggettive», introdotte dalla nuova legge, ma per quelle ci sarà più tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Razzante